MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"
Via Lusitania, 16 – 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105
C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Uff.: UF0D1N
PEO: rmic8gd00d@istruzione.it - PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it Sito web: www.ic-manzoni.edu.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Delibera n. 1 del verbale n. 1 del 04.12.2015

Art. 1 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli artt. 8 e 10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, dal DPR n. 80/2013 e dalla Legge n. 107/2015.
2. Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni.
3. I Consiglieri che perdano i requisiti di eleggibilità o cessino per qualsiasi motivo, verranno sostituiti per surroga con il primo dei non eletti della stessa lista.
4. Dopo tre assenze consecutive non giustificate i consiglieri decadono dalla carica, previa delibera del Consiglio.

Art. 2 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo.
3. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri, dalla Giunta, dal Dirigente scolastico. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.
4. La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per scritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatte salvo i casi di convocazione urgente per fondati motivi per cui sono sufficienti due giorni.
5. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo. In questo caso il Consiglio è riconvocato verbalmente dal Presidente e con pubblicazione mediante affissione all'albo della scuola.

Art. 3 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l'O.d.G. può essere integrato anche il giorno precedente la seduta
2. Entro i termini fissati dalla normativa, il Consiglio approva le linee generali per la formulazione del bilancio che è funzionale al piano dell'offerta formativa della Scuola. La Giunta Esecutiva, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio, predispone il programma annuale. Copia di detto programma annuale, così come quello del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di regola con almeno 7 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa.
3. Il Consiglio adotta con delibera il verbale dei Revisori dei Conti sul conto Consuntivo, prima che il Dirigente scolastico lo invii alla Ragioneria territoriale dello Stato.
4. Il Consiglio, inoltre, approva il Piano dell'Offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti.
5. Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano all'Odg è indispensabile la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi.
6. L'inversione dei punti all'Odg può essere deliberata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 4 - SEDE DELLE RIUNIONI e PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola e fuori dell'orario delle lezioni.
2. In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle funzioni dal più anziano dei genitori eletti.
3. Le sedute sono pubbliche, ma chi viene per assistere non ha diritto di parola. Il Consiglio di Istituto o il Dirigente scolastico possono invitare esperti esterni con diritto di parola su questioni specifiche. In caso lo ritenga opportuno, il Consiglio può allontanare il pubblico nel momento delle deliberazioni.

Art. 5 - PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve essere depositato in Presidenza entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.
2. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione.
3. Gli atti consigliare e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola entro 15 giorni dall'approvazione del verbale.
4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo diverso parere scritto degli interessati indirizzato al Presidente. In caso contrario è necessario l'uso degli "omissis". Ai sensi del D.lgs. 33/2013 sono oggetto di pubblicazione gli estratti delle delibere del Consiglio.

Art. 6 - CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

1. Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della

scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli organi collegiali.

Art.7- VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dal previsto orario di convocazione, non ci sia il numero legale dei consiglieri, si verbalizza il fatto ed il Presidente rinvia la seduta ad altra data.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo per le disposizioni ufficiali che prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8- DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. II membri del Consiglio possono accedere agli uffici di segreteria, durante l'orario di apertura, per richiedere informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
2. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art. 9 - PRESIDENTE, SEGRETARIO E GIUNTA

1. Il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente sarà eletto alla seconda votazione con la maggioranza relativa dei votanti. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori eletti.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva composta da: 1 docente, 1 non docente, 2 genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed il Direttore dei servizi di segreteria DSGA con funzioni di segretario.
3. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: -convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; -prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri istituti del medesimo distretto.
4. Il Presidente ha diritto di disporre della collaborazione dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.
5. Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.
6. La Giunta esecutiva ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.
7. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio d'Istituto può essere invitato alle sedute della Giunta.

Art. 10- COMMISSIONE DI LAVORO

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.
2. Le proposte della commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione scritta da inviare ai consiglieri con almeno 5 giorni di anticipo rispetto la data di convocazione del successivo consiglio.

Art. 11- DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio e diventa operante all'atto della sua approvazione. Esso potrà essere modificato dal Consiglio a maggioranza qualificata.
2. Le proposte di modifica devono pervenire in forma scritta al Presidente del Consiglio che le sottopone al vaglio del Consiglio medesimo.
3. Copia del presente Regolamento verrà affisso all'Albo della scuola e pubblicata sul sito web.